

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 novembre 2023

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di novembre dell'anno duemilaventitré con inizio alle ore sette e trentotto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1290** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 3BIS, DELLA L.R. 6/2014, DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DI CUI AL COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO, PER I COMUNI DI EMARÈSE, VALSAVARENCHÉ E VILLENEUVE CHE NON HANNO RAGGIUNTO UN RECIPROCO ACCORDO CON ALTRI COMUNI.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), e, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le funzioni e i servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzione tra Comuni;

vista la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14*), che, nelle more di una revisione complessiva e organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, ha stabilito nuovi criteri per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, ha escluso dall'obbligo di convenzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in ambito territoriale sovracomunale di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, sia i Comuni con popolazione residente (al 31 dicembre 2019) superiore a 2.000 abitanti, sia i Comuni "turistici", anche con popolazione residente, alla stessa data, non superiore a 2.000 abitanti, il cui parametro "Ricettività", elaborato sui dati dell'anno 2019, al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), sia superiore al valore di 0,5;
- all'articolo 2, comma 3, ha confermato l'obbligo di convenzionamento per i restanti Comuni, i quali hanno dovuto individuare l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 e costituito da due o più Comuni la cui popolazione complessiva al 31 dicembre 2019 sia pari a almeno 1.000 abitanti, oppure da almeno tre Comuni;
- all'articolo 3, comma 1, ha previsto la possibilità per i Comuni di ridefinire, entro il 31 gennaio 2021, gli ambiti territoriali ottimali già costituiti per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014;

rilevato che l'articolo 3, comma 2, della l.r. 15/2020 ha previsto che, nel caso in cui uno o più Comuni obbligati al convenzionamento non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, entro il 28 febbraio 2021 la Giunta regionale, previa diffida a adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione e previo parere della Commissione consiliare competente, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla tempestiva sottoscrizione delle relative convenzioni;

dato atto che l'ambito territoriale sovracomunale n. 18 è stato costituito mediante convenzione tra i Comuni di Montjovet, Champdepraz e Emarèse a seguito dell'intervento sostitutivo previsto dal soprarichiamato articolo 3, comma 2, della l.r. 15/2020 e attuato con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 10 marzo 2021;

rilevato che successivamente, dopo averne preannunciato l'intenzione con comunicazioni alla Presidenza della Regione (note del Sindaco di Montjovet, prot. n. 2614 del 21 marzo 2022, e del Sindaco di Champdepraz, prot. n. 2793 del 13 aprile 2022), il Consiglio comunale di Montjovet (con deliberazione n. 17 del 18 maggio 2022) e il Consiglio comunale

di Champdepraz (con deliberazione n. 22 del 5 luglio 2022) hanno deliberato, sulla base della specifica previsione contenuta nella convenzione-quadro dell'ambito, il recesso dalla convenzione stessa, con conseguente scioglimento anticipato dell'ambito, avente efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione agli altri Comuni convenzionati, fermo restando il preavviso di sei mesi;

considerato che, con nota prot. n. 7552/EL in data 15 settembre 2022 (ritrasmessa il 16 settembre 2022 con prot. n. 7568/EL), il Presidente della Regione, avuto notizia dal Sindaco del Comune di Montjovet (nota prot. n. 4833 del 3 giugno 2022) dell'intervenuto recesso dalla convenzione, ha invitato i tre Comuni dell'ambito a comunicare come intendevano assolvere all'obbligo di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 in merito alla ricostituzione di uno o più ambiti territoriali sovracomunali soddisfacenti i requisiti di legge, indicando il Comune singolo o l'ambito già costituito cui aderire;

evidenziato che, in risposta alla suddetta comunicazione, il Sindaco di Montjovet, con nota prot. n. 9658 del 14 novembre 2022, ha comunicato la volontà di ricostituire l'ambito territoriale sovracomunale mediante convenzione con il solo Comune di Champdepraz e di convocare il Consiglio comunale per procedere in tal senso;

preso atto che il Consiglio comunale di Montjovet (con deliberazioni dal n. 40 al n. 46 del 28 dicembre 2022) e il Consiglio comunale di Champdepraz (con deliberazioni dal n. 41 al n. 47 del 29 dicembre 2022) hanno ricostituito tra loro un nuovo ambito, avente i requisiti previsti dall'articolo 19 della l.r. 6/2014 (con decorrenza dal 1° gennaio 2023), e approvato la convenzione-quadro e le conseguenti convenzioni attuative;

considerato che il Comune di Emarèse, non essendo stato ricompreso nell'ambito territoriale sovracomunale originariamente costituito, né in un nuovo ambito in reciproco accordo con altri Comuni, obbligati e non all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della l.r. 15/2020, resta in ogni caso assoggettato all'obbligo di esercizio associato, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, secondo quanto previsto dalla l.r. 15/2020;

dato atto che anche l'ambito territoriale sovracomunale n. 4 è stato costituito mediante convenzione tra i Comuni di Aymavilles, Valsavarenche e Villeneuve a seguito dell'intervento sostitutivo previsto dal soprarichiamato articolo 3, comma 2, della l.r. 15/2020 e attuato con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 10 marzo 2021;

rilevato che l'articolo 10 della convenzione-quadro del suddetto ambito ne aveva sancito la *“durata fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale di Valsavarenche – di cui all’art. 20 della l.r. 4/1995 – prevista per i primi sei mesi dell’anno 2022”* permettendo così uno scioglimento immediato, in quanto non soggetto a alcun preavviso;

dato atto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Valsavarenche si sono tenute il 15 maggio 2022, sono state successivamente dichiarate nulle dall'Ufficio elettorale del Comune di Valsavarenche per il mancato raggiungimento del quorum di validità delle elezioni e si sono nuovamente svolte il 13 novembre 2022, con esito regolare;

considerato che il Comune di Aymavilles, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12 maggio 2022, ha preso atto della scadenza, in data 15 maggio 2022, della convenzione-quadro tra i Comuni di Aymavilles, Villeneuve e Valsavarenche per l'esercizio

in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale e ha stabilito di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 15/2020, decidendo di non convenzionarsi, a decorrere dalla medesima data, con altri Comuni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014;

considerato che anche il Comune di Villeneuve, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 25 maggio 2022, ha preso atto della scadenza della convenzione-quadro di cui sopra e ha dichiarato la propria contrarietà a individuare quale ambito territoriale sovracomunale per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali quello costituito dai Comuni di Valsavarenche e Villeneuve;

atteso che, con nota prot. n. 7549/EL in data 15 settembre 2022 (ritrasmessa il 16 settembre 2022 con prot. n. 7565/EL), il Presidente della Regione ha invitato i Comuni di Valsavarenche e di Villeneuve a comunicare come intendevano assolvere all'obbligo di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 in merito alla ricostituzione di uno o più ambiti territoriali sovracomunali soddisfacenti i requisiti di legge, indicando il Comune singolo o l'ambito già costituito cui aderire;

considerato che né il Comune di Villeneuve, né il Comune di Valsavarenche hanno proposto alcuna concreta soluzione in merito pur avendo, quest'ultimo, con nota prot. n. 1791 del 7 aprile 2023, inoltrato una specifica richiesta ai Sindaci dei Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis di appartenenza di procedere alla costituzione di un ambito ottimale ai sensi della vigente normativa regionale o all'accorpamento del Comune in un ambito ottimale già costituito, rimasta tuttavia priva di positivo riscontro;

considerato che anche i Comuni di Valsavarenche e di Villeneuve, non essendo stati ricompresi nell'ambito territoriale sovracomunale originariamente costituito, né in un nuovo ambito in reciproco accordo con altri Comuni, obbligati e non all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della l.r. 15/2020, restano in ogni caso assoggettati all'obbligo di esercizio associato, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, secondo quanto previsto dalla l.r. 15/2020;

richiamato l'articolo 19, comma 3bis, della l.r. 6/2014, secondo cui *“nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni”*;

dato atto che, in attuazione dell'articolo 19, comma 3bis, della l.r. 6/2014, il Presidente della Regione ha diffidato i Comuni di Emarèse, Valsavarenche e Villeneuve (rispettivamente con note prot. n. 4740 del 21 giugno 2023, prot. n. 5792 del 27 luglio 2023 e prot. n. 5793 del 27 luglio 2023) a raggiungere un reciproco accordo con uno o più Comuni e a deliberare in tale senso non oltre venti giorni dal ricevimento della nota di diffida, dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione, per il tramite del Comune capofila del nuovo ambito, pena, in difetto, l'avvio del previsto intervento sostitutivo da parte della Giunta regionale;

considerato che, in risposta alla suddetta diffida, il Sindaco di Valsavarenche, con note prot. n. 3829 del 27 luglio 2023 e prot. n. 4104 del 14 agosto 2023, ha comunicato che nessun Comune appartenente all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis ha manifestato la propria disponibilità a costituire un ambito territoriale con il Comune di Valsavarenche;

considerato, altresì, che non è pervenuto alcun formale riscontro alle diffide da parte dei Comuni di Villeneuve e di Emarèse, malgrado quest'ultimo, con nota prot. n. 3133 del 6 luglio 2023, abbia richiesto ai Comuni di Montjovet e di Champdepraz di poter essere inserito nel nuovo ambito ricostituito tra gli stessi;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per l'intervento sostitutivo previsto dal citato articolo 19, comma 3bis, della l.r. 6/2014 per i succitati tre Comuni che, a seguito delle rispettive diffide, non hanno raggiunto un reciproco accordo con altri Comuni per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio obbligatorio in ambito sovracomunale, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014;

considerato che:

- i Comuni interessati non hanno avanzato alcuna proposta;
- l'articolo 5 della l.r. 15/2020 prevede la revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali;
- la maggior parte degli enti locali si trova in una fase di consiliatura già da tempo avviata;

atteso, inoltre, che anche le interlocuzioni per le vie brevi, per il tramite del Presidente della Regione, con i Comuni interessati, tendenti, in particolare, a verificare la disponibilità di accorpate il Comune di Emarèse ad ambiti territoriali limitrofi già costituiti, non hanno avuto esito positivo, in quanto detta integrazione potrebbe pregiudicare l'equilibrio degli assetti organizzativi in essere, per come definiti negli ultimi anni;

ritenuto, di conseguenza, opportuno, al fine di non intervenire su ambiti territoriali ottimali già costituiti o di non imporre l'associazionismo a Comuni singoli non tenuti ai sensi della legislazione regionale vigente all'obbligo di convenzionamento, individuare il sotto indicato ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio in ambito sovracomunale, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, come di seguito rappresentato:

Ambito territoriale ottimale	Popolazione al 31/12/2019 (n. abitanti)
Emarèse	223
Valsavarenche	175
Villeneuve	1.259
Totale	1.657

ritenuto altresì necessario invitare i Comuni di cui sopra a sottoscrivere tempestivamente le relative convenzioni e a dare attuazione alle stesse esercitando in forma associata tutte le funzioni e i servizi comunali inerenti gli ambiti di attività individuati al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014;

dato atto che a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali effettuata con la succitata DGR 247/2021, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 15/2020, degli scioglimenti anticipati degli ambiti n. 4 e n. 18, della ricostituzione dell'ambito n. 18bis tra i Comuni di Champdepraz e Montjovet e della rideterminazione effettuata con la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3bis, della l.r. 6/2014, restano individuati n. 22 ambiti territoriali sovracomunali per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, ricomprensenti in totale n. 58 dei 74 Comuni valdostani, come meglio indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

considerato che la Commissione consiliare competente in materia ha espresso in data 30 ottobre 2023 parere favorevole sulla presente deliberazione ma ha tuttavia osservato che, pur considerando il fatto che qualsiasi scelta diversa, in questo momento avanzato della legislatura, potrebbe creare delle complicazioni ad altri Comuni nell'esercizio delle funzioni associate ormai rodiate, emergono delle perplessità sul fatto che venga costituito un ambito che, sebbene stia in piedi sulla carta, difficilmente potrà essere applicato completamente nella sostanza, soprattutto per quello che attiene ai servizi da gestirsi a livello di ambito sovra comunale, e, in particolare, per gli uffici tecnici e di ragioneria e che l'ambito andrà probabilmente a risolvere solo il problema della gestione dei servizi di segreteria dei 3 comuni coinvolti;

ritenuto comunque opportuno confermare la decisione di individuare il suddetto ambito territoriale ottimale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

sulla proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di individuare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3bis, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), per le motivazioni riportate in premessa, il sotto indicato ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio in ambito sovracomunale, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali di cui al comma 1 del medesimo articolo, come di seguito rappresentato:

Ambito territoriale ottimale	Popolazione al 31/12/2019 (n. abitanti)
Emarèse	223
Valsavarenche	175

Villeneuve	1.259
Totale	1.657

- 2) di invitare i Comuni interessati dall'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di cui al punto 1) a sottoscrivere tempestivamente le relative convenzioni e a dare attuazione alle stesse esercitando in forma associata tutte le funzioni e i servizi comunali inerenti gli ambiti di attività individuati al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014;
- 3) di dare atto che, a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali effettuata con la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 10 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 15/2020, degli scioglimenti anticipati degli ambiti n. 4 e n. 18, della ricostituzione dell'ambito n. 18bis tra i Comuni di Champdepraz e Montjovet e della rideterminazione effettuata con la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3bis, della l.r. 6/2014, restano individuati n. 22 ambiti territoriali sovracomunali per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, ricompresi in totale n. 58 dei 74 Comuni valdostani, come meglio indicati nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**AMBITI TERRITORIALI SOVRACOMUNALI RIDETERMINATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 15/2020
E DELL'ART. 19, COMMA 3BIS, DELLA L.R. 6/2014**

AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE N.	COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2019	POPOLAZIONE TOTALE AMBITO	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES DI APPARTENENZA
1	Courmayeur Pré-Saint-Didier	2.761 1.031	3.792	Valdigne-Mont-Blanc
2	Introd Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Saint-Georges	661 85 174	920	Grand-Paradis
3	Arvier Avisè Saint-Nicolas Valgrisenche	870 306 320 196	1.692	
4 (ambito sciolto)	Aymavilles Valsavarenche Villeneuve	2.104 175 1.259	3.538	
4bis (nuovo ambito)	Emarèse Valsavarenche Villeneuve	223 175 1.259	1.657	
5	Etroubles Saint-Oyen Saint-Rhémy-en-Bosses	481 199 329	1.009	Grand-Combin
6	Bionaz Doues Ollomont Oyace	225 512 165 217	1.119	
7	Roisan Valpelline	1.038 618	1.656	
8	Allein Gignod	210 1.715	1.925	
9	Fénis Saint-Marcel	1.769 1.365	3.134	Mont-Émilis
10	Charvensod Pollein	2.338 1.536	3.874	
11	Gressan Jovençon	3.393 723	4.116	
12	Brissogne Quart	948 4.045	4.993	
13	Antey-Saint-André Chamois La Magdeleine Torgnon	565 98 109 567	1.339	Mont-Cervin
14	Saint-Denis Verrayes	382 1.264	1.646	
15	Chambave Pontey	919 801	1.720	

AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE N.	COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2019	POPOLAZIONE TOTALE AMBITO	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES DI APPARTENENZA
16	Brusson	883	1.641	Évançon
	Challand-Saint-Anselme	758		
17	Arnad	1.245	2.594	
	Issogne	1.349		
18 (ambito sciolto)	Emarèse	223	2.739	
	Champdepraz	714		
	Montjovet	1.802		
18bis (nuovo ambito)	Champdepraz	714	2.516	
	Montjovet	1.802		
19	Challand-Saint-Victor	548	3.125	
	Verrès	2.577		
20	Fontainemore	431	902	Mont-Rose
	Lillianes	445		
	Perloz	457		
21	Bard	122	1.878	
	Champorcher	394		
	Hône	1.189		
	Pontboset	173		
22	Gaby	460	1.997	Walser
	Gressoney-La-Trinité	318		
	Gressoney-Saint-Jean	812		
	Issime	407		

RESTANTI COMUNI SINGOLI

COMUNI SINGOLI	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2019
Aosta	33.916
Ayas	1.393
Aymavilles	2.104
Châtillon	4.524
Cogne	1.377
Donnas	2.448
La Salle	2.001
La Thuile	812
Morgex	2.096
Nus	2.950
Pont-Saint-Martin	3.592
Saint-Christophe	3.446
Saint-Pierre	3.195
Saint-Vincent	4.432
Sarre	4.817
Valtournenche	2.255